



# R E G I O N E P U G L I A

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 25.5.2010**

*Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti*

**Servizio Scuola Università e Ricerca**

**OGGETTO:** Calendario scolastico regionale anno 2010/2011

L'Assessore con delega al Diritto allo Studio e Formazione Professionale, Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema Istruzione, sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio, fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue :

Visto l'art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, che ha attribuito alle Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell' Infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie;

Visto il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275;

Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16.4.1994, n° 297 e successive integrazioni e modificazioni, che, all'art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività didattiche;

Vista la Legge Regionale 30.11.2000, n° 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali";

Vista la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);

Visto che il D.P.R. 8.3.1999, n° 275, avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59", riserva alle istituzioni scolastiche:

- Gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
- La scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
- Il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
- La fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

Vista la Legge 28.3.2003 n.53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

Richiamati:

i regolamenti adottati in data 15.3.2010, recanti il riordino degli istituti tecnici e professionali, nonché la revisione dell'assetto organizzativo e didattico dei licei;

il D.P.R. 20 marzo 2009 n.89 "Revisione ordinamentale organizzativa e didattica della scuola dell'infanzia e primo e secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art.64, comma 4, del Decreto Legge 112/2008 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";

Visto il D. M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 80 del 3.10.2007 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;

Vista l'O. M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 92 del 5.11.2007, prot. n. 11075 "Attività recupero debiti";

Richiamata la competenza del Ministero dell' Istruzione in merito:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualificazione professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato come segue:

- Tutte le domeniche;
- 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre, Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, S.Stefano;
- 1° gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, Epifania;
- lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 1° maggio, festa del Lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

Riconosciuto il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere alle finalità educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa;

Atteso che il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali previste hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni, nonché sui servizi connessi alle attività didattiche;

Considerato che nella determinazione dei giorni utili è stato previsto un ampio margine temporale, rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per l'attività didattica, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa;

Tenuto conto, per la determinazione del termine dell'attività didattica, sulla base della serie storica, della probabile data d'inizio degli esami di Stato conclusivi sia del primo ciclo, sia dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che non sono ancora state stabilite dal Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca, competente per la materia.

Sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;

Ritenuto di definire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico, nel rispetto del D.P.R. n.275/99, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche la programmazione e l'organizzazione delle proprie attività;

## **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, si propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 , comma 4 , lettera d)

### **LA GIUNTA REGIONALE**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Scuola,Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Sulla base di quanto esposto in premessa,

-di determinare il seguente Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2010/2011:

<b>20 settembre 2010</b>	<b>inizio delle lezioni</b>
<b>8 giugno 2011</b>	<b>termine delle lezioni</b>
<b>30 giugno 2011</b>	<b>termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia</b>

- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:

- Vacanze natalizie dal **23 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011**;
- Vacanze pasquali dal **21 al 26 aprile 2011**;
- **2 novembre 2010**;
- **Ricorrenza del Santo Patrono** (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).

- Per la Scuola dell'Infanzia, nel periodo successivo all'8 giugno 2011, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.

- Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 203 giorni (204 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 222 giorni (223 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di attività).

- Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto.

Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto dell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero.


L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.

- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2010 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali .

- Di notificare – a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca – il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia .

- Di diffondere il calendario scolastico 2010/2011 attraverso il sito istituzionale della Regione.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



“I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL' ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”

Il Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione : (Dott. Maria Rosaria Gemma)

Il Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca: (Dott. Rosa Dimita)

Il sottoscritto Direttore di Area **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008:

Il Direttore dell'Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti

(Dott. Francesco Palumbo) \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE PROPONENTE: Prof. Alba Sasso